



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
CAMPANIA

composta dai Magistrati:

Massimo Gagliardi	Presidente
Emanuele Scatola	Primo Referendario
Alessandro De Santis	Referendario (relatore)

Nella camera di consiglio del 3.7.2024

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;
vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;
visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;
vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;
visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
visto il parere del Collegio dei Revisori del Comune di Arienzo, adottato con verbale n. 33 del 20.05.2022;
vista la documentazione inviata dal Comune con note n. prot. n. 7360 e n. 7364 del 10.7.2023 a seguito di richiesta istruttoria inviata da questa Corte;
vista l'ordinanza presidenziale n. 1/2024, con l'allegata relazione del Magistrato istruttore, con la quale veniva fissata l'adunanza pubblica del 22.1.2024;

Rilevato che, durante l'adunanza pubblica del 22.1.2024, il Magistrato istruttore illustrava all'Ente le carenze documentali riscontrate nelle memorie difensive acquisite al prot. della Sezione in data 11.7.2023 e 12.7.2023, nn. 4139 e 4230. Il rappresentante dell'Ente chiedeva termine per integrazione istruttoria, onde colmare le predette carenze documentali (legate anche a problemi tecnici nella trasmissione telematica degli atti), termine che veniva accordato dal Collegio. Il Magistrato istruttore formulava, quindi, richieste istruttorie integrative con nota prot. n. 764 del 1°.2.2024;

vista la documentazione inviata dal Comune ed acquisita al prot. nn. 1648 e 1655 dell'8.3.2024 ed al prot. n. 1685 dell'11.3.2024;

vista l'ordinanza presidenziale n. 50/2024, con l'allegata relazione del Magistrato istruttore, con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Campania convocava l'adunanza pubblica del 16.4.2024 per l'esame delle criticità emerse

vista la deliberazione di questa Sezione n. 91/2024/PRSP, che imponeva al Comune di Arienzo l'adozione di misure correttive entro un arco temporale di 60 giorni dalla comunicazione della stessa;

visto che, con nota acquisita al prot. Cdc n. 3851 dell'11.6.2024, il Comune di Arienzo trasmetteva a questa Sezione la deliberazione consiliare di adesione alla procedura di riequilibrio pluriennale adottata in data 7.6.2024, n. 19;

vista l'istanza di deferimento del Magistrato istruttore per la trattazione collegiale e la conseguente ordinanza presidenziale n. 88/2024, di convocazione della Sezione per il giorno 3.7.2024;

Udito il relatore, Referendario dott. Alessandro De Santis.

Premesso

Che questa Sezione, con deliberazione n. 91/2024/PRSP, ha accertato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 148-bis TUEL la presenza di irregolarità contabili e finanziarie, descritte in motivazione, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari del comune di Arienzo (CE) e segnatamente:

- scarsa chiarezza circa l'attuazione dei principi che regolano, in sede di bilancio di previsione e di rendiconto, la formazione del FCDE, risultato sottostimato per le annualità 2021 e 2022;
- lentezza nei processi di pagamento, risultata, tuttavia, molto più contenuta nel 2022 e nel 2023;
- reiterato ricorso alle anticipazioni ordinarie di cassa;
- peggioramento di euro 398.626,56 nell'annualità 2022 della parte disponibile del risultato di amministrazione (Riga E), rispetto all'obiettivo annuale di ripiano delle varie quote di disavanzo contabilizzate dall'Ente;
- superamento dei seguenti parametri deficitari nell'anno 2021, la cui violazione si protrae senza soluzione di continuità dall'esercizio 2019:

- a) *Indicatore 2.8. – Effettiva capacità di riscossione minore del 47% in riferimento al totale delle entrate;*
 - b) *Indicatore 12.4. - (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%;*
 - c) *Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%;*
- bassa percentuale di riscossione dei residui attivi, ad eccezione delle riscossioni in c/competenza delle entrate del Titolo I, che si sono attestate nel 2022 al 47,56% rispetto agli accertamenti;
- ingenti importi registrati nella gestione dei residui passivi, a fronte della quantificazione del fondo pluriennale vincolato per soli euro 25.430,88.

Considerato che, ai sensi dell'art. 148-bis, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000, questa Sezione ha ordinato al Comune di porre in essere, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della delibera di accertamento, le misure correttive sul ciclo di bilancio, necessarie a superare le criticità e a comunicarle alla stessa.

Considerato che il Comune di Arienzo ha trasmesso a questa Sezione la deliberazione n. 19 del 7.6.2024, attraverso la quale il Consiglio comunale ha deliberato l'adesione alla procedura di riequilibrio pluriennale di cui all'art. 243 bis TUEL.

Considerato in fatto e in diritto

La Sezione è chiamata a pronunciarsi in ordine alle misure consequenziali adottate dal Comune di Arienzo (CE), in ottemperanza alla deliberazione n. 91/2024/PRSP.

Il Comune, come innanzi precisato, ha trasmesso la deliberazione c.c. n. 19 del 7.6.2024, attraverso la quale si dà atto che il Consiglio comunale, con precedente deliberazione n. 18/2024, ha approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio 2023, accertando un risultato di amministrazione esercizio finanziario, così composto:

fondi accantonati	€	19.986.910,45
fondi vincolati	€	94.327,28
fondi destinati agli investimenti	€	2.238.673,16
fondi disponibili	€	- 12.224.317,55

Si è dunque registrato un incremento del valore negativo di cui alla riga E) (nell'esercizio 2022 si registrava un valore di – euro 9.870.893,04), espressivo di un importante disavanzo di amministrazione causato dall'incremento dell'accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità stante la mole di importanti e vetusti residui attivi tributari ed extratributari, conseguente alle indicazioni impartite al riguardo da questa Sezione, cui l'Ente ha quindi inteso in prima battuta adeguarsi.

Ciò posto, prendendo atto dei rilievi mossi da questa Sezione, della scarsa capacità di riscossione dell'Ente (evidenziata da questa Corte nella menzionata delibera) e dell'incapacità di fronteggiare lo squilibrio finanziario accumulato con i mezzi ordinari messi a disposizione dall'ordinamento vigente, atteso che l'ammontare dello stesso risulta eccessivo in relazione alle entrate comunali correnti, l'Ente deliberava il ricorso alla procedura di riequilibrio, sostanzialmente individuata quale unica misura adoperabile per porre rimedio in maniera efficace alle criticità finanziarie poste in luce dalla Sezione stessa.

Deve quindi ritenersi che le misure correttive prescritte dalla presente Sezione verranno integrate all'interno del piano di riequilibrio e potranno essere valutate dalla stessa in sede di approvazione del piano, ad esito della doverosa istruttoria ministeriale.

Allo stato, infatti, non risulta prodotta alcuna relazione successiva alla menzionata deliberazione n. 91/2024/PRSP. Effettivamente, il Consiglio comunale, considerato che la situazione finanziaria dell'Ente presenta requisiti di criticità tali da non consentire il ripiano del maggior disavanzo con gli strumenti ordinari (artt. 188 e 193 TUEL), ha deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio, con conseguente necessaria integrazione nel piano delle misure correttive prescritte da questa Sezione.

In merito si evidenzia tuttavia che, per consolidata giurisprudenza contabile, *"la mera manifestazione della volontà di formulare un Piano di riequilibrio pluriennale non può ritenersi da sola uno strumento correttivo sufficiente a porre rimedio, sia pure graduale, al disequilibrio perché priva delle misure correttive concrete che, invece, devono essere indicate nel piano"* (cfr. sentenza delle Sezioni riunite in speciale composizione n. 18/2020).

Tuttavia, considerato che l'Ente, già attraverso il ricalcolo del risultato di amministrazione ed il significativo incremento del FCDE, ha attestato la volontà di adeguarsi alle indicazioni correttive impartite da questa Sezione e che il comma 3 dell'art. 243 bis TUEL prescrive che *"Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo"*, si ritiene che la Sezione debba pronunciarsi sull'adeguatezza delle misure stesse in sede di esame del PRFP ex **art. 243 quater, comma 3 del TUEL** a seguito della trasmissione del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale, della relazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, ai sensi dell'articolo 243 quater, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Campania

ACCERTA

che il comune di Arienzo (CE), con deliberazione c.c. n. 19 del 7.6.2024, ha deciso di far ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

RINVIA

l'esame delle misure correttive prescritte nella deliberazione di questa Sezione n. 91/2024/PRSP in sede di esame del PRFP ex **art. 243 quater, comma 3, del TUEL.**

INVITA

l'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Arienzo ad esercitare la propria funzione di collaborazione e vigilanza sulla gestione economico-finanziaria con la massima diligenza e nel pieno rispetto della vigente normativa.

DISPONE

- che copia della deliberazione sia trasmessa al sindaco pro-tempore, al presidente del Consiglio comunale e all'organo di revisione dell'ente;
- che la medesima sia pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 3.7.2024.

Il Magistrato est.

Dott. Alessandro De Santis

Il Presidente

Dott. Massimo Gagliardi

Depositata in Segreteria 10 LUG, 2024
Il Direttore della Segreteria
dott. Giuseppe Imposimato

